



Sentenza n. 206/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32658** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 81954 dell'agente contabile Patrizia Andreotti, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Noale (VE) per il periodo 1.1.2022/31.12.2022, depositato il giorno 21 giugno 2023;

Vista la relazione n. 478/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 16 settembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo. Presente l'agente, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 478 in data 16 settembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il

conto giudiziale n. 81954 reso da Patrizia Andreotti, consegnatario dei titoli

azionari del Comune di Noale (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31

dicembre 2022.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo

formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di

regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la

relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..

Il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà

dell'Ente al 01.01.2022 esposto nel conto era pari a € 4.791.713,02, benchè

non esposto nel conto, corrispondente a quello di chiusura del conto

dell'esercizio precedente (conto n. 76704); mentre quello al 31.12.2022 era

pari a € 4.963.027,82, benchè non esposto nel conto, e corrispondente a

quello iniziale del conto per l'esercizio successivo (conto n. 89482).

Osservava, inoltre, che nell'intestazione del conto veniva fatto riferimento

all'esercizio finanziario 2021, in contrasto a quanto indicato nella resa (es.

2022).

Entrambi i valori (complessivi) trovavano, poi concordanza con quelli

esposti nello stato patrimoniale del rendiconto dell'ente per l'esercizio

2022.

Il Magistrato, ritenendo le irregolarità rilevate ostative al discarico,

rimetteva il conto all'esame del Collegio.

Con decreto presidenziale in data 12 dicembre 2025 veniva fissata l'udienza

di discussione per il 12 febbraio 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di

fissazione dell'udienza all'agente in data 16 dicembre 2025.

In data 21 gennaio 2026 l'Agente depositava una memoria con la quale segnalava che l'apparente discrasia tra resa e conto nell'indicazione dell'esercizio di riferimento era stata oggetto di chiarimento in sede istruttoria e rimarcava, poi, che i valori esposti nel conto oggetto di giudizio corrispondevano a quelli indicati nel conto del patrimonio e che non vi erano ammanchi, di talchè concludeva per il discarico del conto.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2022, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Noale.

Il Collegio, ritenendo superate le contestazioni relative al richiamo all'esercizio finanziario 2021 in apice al conto, chiaramente riferibile all'esercizio 2022 come indicato nella resa, e alla mancata indicazione dell'importo totale del valore delle partecipazioni (quello finale è, peraltro, riportato in apice al conto), non può non rilevare che il conto presenta taluni, non superabili, profili di irregolarità che ne impediscono l'approvazione ed il conseguente discarico dell'agente.

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, sulla base della consultazione di fonti aperte (bilanci di esercizio delle società partecipate pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, Sezione "società trasparente"; sito istituzionale del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente") è stato possibile appurare che nella colonna "quantità", iniziale e finale, l'agente ha inserito

le percentuali di partecipazione anche per i casi (Veritas s.p.a. e ACTVO s.p.a.) in era possibile indicare la quantità di azioni possedute.

Il Comune di Noale, infatti, possiede:

- 2564 azioni (del valore nominale di euro 26,00 ciascuna) di ACTV s.p.a., pari allo 0,267% del capitale sociale;

-51.242 azioni di VERITAS s.p.a. (del valore nominale di euro 50,00 ciascuna) pari al 1,762139% del capitale sociale;

è, inoltre, titolare di quote di partecipazione corrispondenti al 1,99% del Consorzio di Bacino Laguna e al 1,796% del Consorzio di Bacino Venezia Ambiente.

2. Quanto al valore delle partecipazioni, a margine del conto è stata riportata l'annotazione relativa all'utilizzo del criterio del patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 al D.lgs 118/2011).

Tale principio espressamente precisa che si deve far riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile della società partecipata, con la evidente conseguenza che i valori disponibili al 1.1. e al 31.12 di ciascun esercizio sono quelli rispettivamente riferiti all'esercizio -2 e -1 dall'esercizio in corso.

Applicando il principio al caso in esame, quindi, al 1.1.2022 il valore della quota di patrimonio netto andava riferita al dato risultante dal bilancio di esercizio 2020 (approvato nel corso del 2021), mentre quello al 31.12.2022 andava riferito al dato risultante dal bilancio di esercizio 2021 (appunto, approvato nel corso del 2022) per ciascuna società.

Orbene, il valore della partecipazione in Veritas spa al 1.1.2022 indicato nel conto (e pari a euro 4.547.725,49 euro) corrisponde alla quota di patrimonio netto dell'es.2020 calcolata sulla base della percentuale di partecipazione esposta a libro soci, riportata nella relazione allegata al bilancio.

Il valore della partecipazione nella medesima società al 31.12.2022 indicato nel conto (euro 4.720.000,49), invece, non corrisponde alla quota di patrimonio netto es.2021 ($267.887.440 \times 1,762\% = 4.720.176,69$).

Quanto alla partecipazione in ACTV s.p.a., invece, i valori, iniziale e finale corrispondono alla quota di patrimonio netto risultante rispettivamente dal bilancio di esercizio 2020 e dal bilancio di esercizio 2021.

In entrambi i casi i valori iniziali al 1.1.2021 corrispondono a quelli finali esposti nel conto relativo alla gestione precedente (es. 2021).

Non altrettanto può dirsi in relazione alle partecipazioni nei Consorzi di bacino (in relazione alle quali la Sezione intende dare seguito all'orientamento già espresso nella sentenza n. 363/2025).

E' da escludersi, tuttavia, che sia stato correttamente utilizzato il criterio della quota di patrimonio netto (in applicazione del principio contabile 4/3 punto 6.1.3 lett. b) che, ai fini della compilazione dello stato patrimoniale del rendiconto dell'ente, richiede la valorizzazione anche delle partecipazioni in enti pubblici), in quanto i bilanci dei due enti (consultabili in fonti aperte) per l'esercizio 2021 e 2022 sono stati approvati, l'uno (2020) prima del 1.1.2022 e l'altro (2021) prima del 31.12.2022 e i rispettivi patrimoni netti hanno subito, in entrambi i casi, una variazione in aumento, di talchè, essendo rimasta immutata la percentuale di partecipazione del

Comune di Noale, il relativo valore avrebbe dovuto essere esposto, al 31.12.2022, in aumento rispetto a quello indicato al 1.1.2022.

Ciò posto, verificando in concreto l'applicazione del criterio, l'irregolarità ha trovato conferma.

Quanto al Consorzio di bacino Venezia Ambiente, infatti, il patrimonio netto al 31.12.2020 ammontava ad euro 1.903.999,55 e, pertanto, il valore iniziale al 1.1.2022 del Comune di Noale (1,796%) corrispondeva a euro 34.195,83 e non, come indicato nel conto, ad euro 32.615,51 (dato, peraltro, ripreso dal conto dell'esercizio 2021).

Alla data del 31.12.2022 risultava approvato il bilancio di esercizio 2021 del Consorzio di bacino, che esponeva un patrimonio netto di euro 1.673.872,54: la quota corrispondente alla partecipazione del Comune di Noale (1,796%) era, quindi, pari a euro 30.062,75 correttamente riportato nel conto.

Quanto al Consorzio di bacino Laguna Venezia, i valori della partecipazione al 1.1.2022 e al 31.12.2022 sono pari alle corrispondenti quote di patrimonio netto risultante rispettivamente dal bilancio di esercizio 2020 e 2021.

Ne consegue che anche l'importo complessivo del valore, sia iniziale che finale delle partecipazioni, emergente dal conto non sarebbe corretto, pur concordando con il valore esposto nello stato patrimoniale del rendiconto 2022 del Comune di Noale (i cui criteri di calcolo, peraltro, non sono stati esposti nella relazione dell'organo di revisione allegata né è stata rinvenuta, tra i documenti consultabili *on line*, la relazione sulla gestione).

3. Quanto alla relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si

tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della*

parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

La relazione depositata in uno con il conto, contenendo meramente una, peraltro assai generica, descrizione delle fasi procedurali di presentazione dei conti giudiziali per l'esercizio 2022, non appare idonea, sotto il profilo contenutistico ad integrare l'adempimento di legge.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, l'omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

4. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32658** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Patrizia Andreotti in relazione al conto giudiziale n. 81954 depositato il giorno 21 giugno 2023, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito delle camere di consiglio del giorno 12 febbraio e 20 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

